

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267: **Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate.**

(In G.U. 22 aprile 1992, n. 94, suppl. ord.; in B.U. 12 maggio 1992, n. 20, suppl. ord.)

**Art. 1. - Sanità e istituzioni sanitarie – 1.**<sup>1)</sup>  
2.<sup>2)</sup>

**Art. 2. - Volontariato – 1.** Le attività di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della Regione e delle Province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.

2. Le organizzazioni riconosciute dalla Regione e dalle Province autonome sono iscritte di diritto nei registri delle organizzazioni di volontariato, anche agli effetti dell'applicazione degli artt. 7, 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

*2-bis.* La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonché gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies.<sup>3</sup>

*2-ter.* Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano promuove l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconosce agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La Provincia autonoma di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in provincia di Bolzano.<sup>4</sup>

*2-quater.* La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e può concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.<sup>5</sup>

*2-quinquies.* La Provincia autonoma di Bolzano disciplina, con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilità ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonché di elettività delle cariche sociali.<sup>6</sup>

*2-sexies.* All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresì iscritti di diritto gli enti già iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.<sup>7</sup>

*2-septies.* La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalità di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalità disciplinate dalla Provincia autonoma di Bolzano, del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto

1) Il comma 1 sostituisce l'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.

2) Il comma 2 sostituisce i nn. 9 e 10 dell'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.

3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 22 febbraio 2024, n. 26.

4) Si veda nota n. 3.

5) Si veda nota n. 3.

6) Si veda nota n. 3.

7) Si veda nota n. 3.

definito, riferito ad attività strumentali o complementari rispetto alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.<sup>8</sup>

**Art. 3. - Formazione professionale – 1.**<sup>9)</sup>

**Art. 4. - Bacini di rilievo nazionale – 1.**<sup>10)</sup>

**Art. 5. - Caccia – 1.**<sup>11)</sup>

**Art. 6. - Giudice di pace – 1.** Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

2. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della Regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374. La legge regionale assicura anche l'osservanza dei principi di cui ai commi 4 e 6, e disciplina le modalità di immissione in ruolo con priorità del personale assegnato agli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989. La Regione provvede altresì alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

3. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace è disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la Provincia autonoma. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla Giunta provinciale.

4. L'art. 89 dello statuto e le relative disposizioni di attuazione si applicano anche per i magistrati onorari di cui al comma 1. Con successivo decreto legislativo da emanare prima dell'insediamento dei predetti uffici saranno determinate le relative piante organiche provinciali<sup>12)</sup>.

5. Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il più anziano in applicazione del predetto criterio.

6. La conoscenza, accertata nei modi di legge, della lingua italiana e della lingua tedesca è richiesta, nella provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari.

7. L'art. 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, non si applica nella regione Trentino-Alto Adige. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, è abrogato.

8. I posti di organico del personale amministrativo di cui al comma 2 sono stabiliti previa intesa della Regione con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; gli stessi sono portati in diminuzione dei posti di organico di cui all'art. 12, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

9. Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

**Art. 7. - Uso della lingua nei processi – 1.**<sup>13)</sup>

**Art. 8. - Sanzioni amministrative – 1.** Le entrate provenienti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di norme emanate in materia di competenza della Regione e delle Province autonome

---

<sup>8</sup> Si veda nota n. 3.

<sup>9)</sup> Aggiunge un comma all'art. 5 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 689.

<sup>10)</sup> Aggiunge i commi 3, 4 e 5 all'art. 5 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

<sup>11)</sup> Aggiunge il comma 2 all'art. 1 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

<sup>12)</sup> Vedi D.M. 15 marzo 1993 e D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 133, art. 2.

<sup>13)</sup> Integra il comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

di Trento e di Bolzano affluiscono, per quanto non devolute ai verificatori, ai bilanci della Regione e delle Province stesse o degli enti locali titolari della corrispondente funzione amministrativa.

**Art. 9. - *Organizzazione turistica locale*** – 1.<sup>14)</sup>

**Art. 10. - *Ente autonomo Fiera di Bolzano*** – 1.<sup>15)</sup>

**Art. 11. - *Ricezione di radiodiffusione*** – 1.<sup>16)</sup>

**Art. 12. - *Soccorso alpino*** – 1. Il soccorso alpino dell'Alpenverein Südtirol è equiparato a quello del Club alpino italiano.

**Art. 13. - *Valori catastali*** – 1.<sup>17)</sup>

**Art. 14. - *Equipollenza dei titoli di studio*** – 1. Il titolo di studio conseguito all'estero e dichiarato equipollente a titolo di studio conseguito in Italia ha la stessa rilevanza di quest'ultimo anche ai fini della iscrizione nel relativo albo professionale.

---

<sup>14)</sup> Sostituisce il comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278.

<sup>15)</sup> Integra il comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.

<sup>16)</sup> Aggiunge un comma all'art. 10 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 691.

<sup>17)</sup> Integra il comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569.